

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

FRA COMBATTENTI

DECORATI AL VALOR MILITARE

(Eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928 n. 1308)

STATUTO

Capo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

L'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare (di seguito per brevità anche solo "Istituto"), eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928 n. 1308, è dotato di personalità giuridica di diritto privato ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 10/02/2000 n. 361 (iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 118/2002).

L'Istituto ha la sua Sede Centrale in Roma.

Art. 2

L'Istituto è apolitico, apartitico, non persegue fini di lucro, e si propone di:

- a) nobilitare il segno del valore, richiedendo ai propri associati la rigida osservanza delle leggi dell'onore e del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica;
- b) affermare ed esaltare, con l'esempio e con le opere di propaganda, il valore e le virtù militari italiane, tutelare il rispetto e l'amore per la Patria e diffondere, particolarmente nelle giovani generazioni, la coscienza dei doveri verso di questa;
- c) ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, anche mediante pellegrinaggi nei luoghi dove più rifulse il valore italiano;
- d) dare opera, con la diffusione degli episodi di valore singoli e collettivi e con la pubblicazione di un Albo d'Oro, alla elevazione del sentimento della Patria;
- e) assistere gli iscritti e tutelare gli interessi morali e materiali della categoria;
- f) promuovere tutte quelle attività, utili ad elevare sempre più il prestigio dell'Istituto in campo nazionale e mantenere vivi i contatti con le Forze Armate e con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
- g) trasmettere alle giovani generazioni la memoria storica nazionale ed i valori fondanti dello Stato.

L'Istituto può rilasciare ai Soci che ne facciano richiesta ed ai Soci d'Onore, l'Emblema Araldico concesso all'Istituto con i RR.DD. 17 novembre 1927 e 19 dicembre 1935. Lo stesso Emblema Araldico può essere concesso alla Memoria dei Caduti decorati al valor militare, a domanda dei rispettivi congiunti.

Art. 3

EMBLEMI E DISTINTIVO

L'emblema ufficiale dell'Associazione è il Labaro Nazionale.

Il Labaro di Federazione, Sezione e Gruppo è quello descritto nell'allegato 1.

Il distintivo ufficiale dell'Associazione è riportato nell'allegato 2.

Capo II

DEI SOCI

Art. 4

Hanno facoltà di iscriversi come:

- a) "Soci Ordinari" i combattenti di terra, di mare e dell'aria nonché tutti coloro che comunque abbiano ottenuto per atti di valore una o più ricompense al valor militare o per atti di valore di cui al successivo articolo 6 e non se ne siano resi indegni con riprovevoli azioni e comportamento venendo meno alle leggi della morale e dell'onore militare; i congiunti dei Decorati di cui al successivo art. 6 ed i loro famigliari;
- b) "Soci Sostenitori", gli amici che condividono ideali, scopi ed attività dell'Istituto.

Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri e pari dignità. Ai Soci Sostenitori è precluso unicamente l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente Nazionale salvo espressa deroga concessa dal Presidente dell'Istituto in presenza di validi e giustificati motivi.

Art.5

Per divenire Socio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, il richiedente deve presentare domanda scritta alla Federazione Provinciale della propria residenza o, in mancanza, della località viciniora, corredandola dei documenti comprovanti il titolo alla iscrizione. I residenti all'estero dovranno inoltrare la documentazione alla Federazione Provinciale prescelta.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale. Avverso la deliberazione contraria l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale.

Tutti i Soci sono inquadrati nelle Federazioni provinciali o direttamente o tramite le Sezioni ed i Gruppi da esse dipendenti.

Art.6

Le ricompense al valor militare e per atti di valore che danno titolo alla iscrizione sono, secondo le leggi vigenti, le seguenti:

- a) le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia (già di Savoia);
- b) le medaglie al valor militare d'oro, d'argento, di bronzo, la croce di guerra al valor militare e l'encomio solenne ottenuto per merito di guerra;
- c) le promozioni e gli avanzamenti per merito di guerra e per meriti eccezionali;
- d) i trasferimenti per merito di guerra nel ruolo del servizio permanente effettivo;
- e) la croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnati in operazioni militari e civili all'estero;
- f) le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
- g)

Art.7

Il Consiglio Nazionale, su relazione del Presidente dell'Istituto, anche su proposta delle Federazioni Provinciali, può nominare:

- "Soci d'Onore" ed iscritti nell' Albo d'Oro, i Reparti, Enti o Unità Militari le Province ed i Comuni decorati con una delle ricompense al valore militare o atti di valore di cui a precedente art. 6;

- "Soci Benemeriti", gli Enti e le personalità distintesi per attività e benemerenze a favore dell'Istituto, Enti e Decorati al Valor Civile ed al Merito Civile.

Essi sono autorizzati a fregiarsi dell'Emblema dell'Istituto.

I titoli di Socio d'Onore e Socio Benemerito sono puramente onorifici e non danno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art.8

I Soci debbono cooperare efficacemente e lealmente alla affermazione morale e materiale dell'Istituto ed alla difesa esplicita dei postulati patriottici che costituiscono la ragion d'essere dell'Istituto stesso. Debbono quindi ottemperare alle norme del presente Statuto, a quelle del Regolamento applicativo ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e degli organi centrali dell'Istituto.

Si obbligano, inoltre, al pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi che saranno fissati anno per anno dal Consiglio Nazionale.

I soci hanno diritto di:

- fregiarsi del distintivo sociale;
- partecipare alle Assemblee di Gruppo, Sezione e Federazione a cui appartengono, in conformità al presente Statuto;
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall'Istituto del Nastro Azzurro e dei servizi da esso organizzati; ricevere le pubblicazioni dell' Istituto del Nastro Azzurro alle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art.9

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie presentate per iscritto alla Federazione;
- per morosità nel pagamento, per due anni consecutivi, delle quote e contributi di cui al precedente articolo 8, previa diffida fatta, per iscritto, almeno trenta giorni prima che sia pronunciata la decadenza dal Consiglio Direttivo della Federazione. Tuttavia il socio, decaduto per il suddetto motivo, può richiedere alla rispettiva Federazione Provinciale di essere riammesso previo il versamento delle quote e contributi arretrati. Ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione verrà, però, considerato quale nuovo Socio. Dopo un anno di insolvenza verrà comunque sospeso l'invio del periodico dell'Istituto;
- per radiazione, pronunciata nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art.10

A carico di tutti i Soci, senza alcuna distinzione di incarico ricoperto, che abbiano commesso azioni riprovevoli ed in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Istituto o che siano venuti meno alla disciplina associativa possono essere adottate, a seconda della gravità del caso, le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto: per fatti lievi;
- la sospensione, da tre mesi ad un anno; per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita sociale o per comportamenti gravi che ledano l'integrità morale dell'Associato;
- la radiazione: per continua cattiva condotta morale, per riprovevoli azioni di

particolare gravità che ledano le leggi della morale e dell'onore militare, per condanna passata in giudicato, per la recidività in infrazioni che abbiano comportato la sospensione dalla qualità di Socio o per la mancata osservanza dell'iter disciplinare previsto dal successivo art. 24 (Ricorso al Collegio dei Probiviri).

Le suddette sanzioni sono deliberate dal Consiglio Nazionale anche su segnalazione delle Federazioni Provinciali e devono essere precedute dalla contestazione al Socio, a mezzo lettera raccomandata AR, degli addebiti fattigli per la presentazione, nel termine di trenta giorni, delle proprie discolpe. Contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data della notificazione.

Art. 11

Costituiscono motivi di ineleggibilità a cariche nazionali o provinciale (federazioni, sezioni o gruppi):

- anzianità minima di un anno alla Federazione Provinciale di riferimento. Casi particolari possono essere segnalati alla Presidenza Nazionale che deciderà in merito.
- provvedimenti di sospensione dalla qualità di Socio a mente del precedente art. 9, indipendentemente dalla durata del provvedimento (l'ineleggibilità si estende per i due mandati successivi alla data del provvedimento);
- irregolarità nell'adempimento degli obblighi societari;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati per i quali sia prevista come pena accessoria la perdita o la sospensione da un ufficio.

Capo III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 12

Gli organi a mezzo dei quali l'Istituto esplica le sue funzioni si distinguono in centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- 1) Il Congresso Nazionale
- 2) Il Consiglio Nazionale
- 3) Il Presidente Nazionale
- 4) Il Vice Presidente Nazionale
- 5) Il Collegio dei Sindaci
- 6) Il Collegio dei Probiviri
- 7) Il Segretario Generale

Sono organi periferici:

- 1) Le Federazioni provinciali
- 2) La Federazione Regionale della Valle d'Aosta.

Capo IV

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Istituto ed è costituito con la presenza di tanti delegati quante sono le Federazioni Provinciali regolarmente costituite. Sono delegati di diritto i Presidenti delle Federazioni Provinciali o i Commissari Straordinari; in caso di impedimento, il Presidente della Federazione designerà il delegato che deve essere Socio della medesima Federazione.

In caso di impossibilità di presenziare al Congresso in una delle modalità precedentemente descritte una Federazione Provinciale può delegare altra Federazione territorialmente contigua, la quale non potrà detenere nessun'altra delega.

Il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando sono presenti tanti delegati da rappresentare almeno la metà della forza sociale dell'Istituto. Se i delegati intervenuti non rappresentano complessivamente la metà della forza sociale dell'Istituto, si deve procedere, almeno un'ora dopo la prima convocazione risultata deserta, ad una seconda convocazione. Il Congresso in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto in caso di modifica statutaria o di scioglimento, sarà da considerarsi valido qualunque sia il numero dei delegati presenti.

In sede di votazione per l'elezione alle cariche sociali nazionali ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i Soci iscritti nella Federazione rappresentata ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sociali annuali.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza, in prima convocazione, dei tre quarti dei delegati o, in seconda convocazione, di almeno la metà della forza stessa.

Per lo scioglimento dell'Istituto è, invece, sempre necessario, a norma dell'art. 21 del codice civile, il voto favore di almeno i tre quarti dei delegati. Analoga maggioranza è prevista in caso di trasformazione.

Art. 14

Sono di competenza esclusiva del Congresso:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) l'elezione, secondo le modalità previste nel Regolamento applicativo:
 - del Presidente Nazionale e degli altri otto membri del Consiglio Nazionale
 - di tre membri effettivi e di tre membri supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
 - di tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Probiviri;
- c) lo scioglimento o la trasformazione dell'Istituto.

Le liste degli eleggibili alle varie cariche saranno compilate a cura del Segretario Generale avvalendosi delle candidature comunicate dai Presidenti di Federazione o Commissari Straordinari entro il termine che sarà di volta in volta comunicato.

Il Congresso Nazionale inoltre:

- delibera sull'indirizzo generale dell'Istituto;
- discute ed approva la relazione morale e quella finanziaria che, approvate dal Consiglio Nazionale, gli saranno sottoposte dal Presidente Nazionale;
- discute sull'attività svolta dal Consiglio Nazionale, sentita la relazione fatta dal Presidente Nazionale dell'Istituto.

Art. 15

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni. Può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo delle Federazioni Provinciali.

In questo caso la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta ed il Congresso dovrà celebrarsi entro i successivi sessanta giorni.

La convocazione del Congresso è indetta dal Presidente Nazionale mediante comunicazione scritta da inviare con posta ordinaria o in via telematica a tutte le Federazioni almeno sessanta giorni prima della convocazione. Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'Ordine del Giorno dei lavori e la composizione della Commissione Verifica Poteri (un Presidente, un Segretario e 3 componenti).

Su richiesta di una Federazione Provinciale possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta richiesta al Presidente Nazionale entro 30 giorni dalla data prevista per il congresso.

Art.16

Il Congresso Nazionale, non appena validamente costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente dell'Istituto che apre i lavori, alla elezione del proprio Presidente, di uno o più Vice Presidenti nonché alla nomina della Commissione elettorale, composta quest'ultima di un presidente, un segretario e di quattro scrutatori. I componenti della Commissione elettorale possono anche coincidere con i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Le funzioni di Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario Generale in carica, in caso di sua indisponibilità le funzioni vengono assunte dal Presidente di Federazione presente con il maggior numero di iscritti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale del Congresso sia redatto da un Notaio.

Capo V

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art.17

Il Consiglio Nazionale si compone del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale e di sette Consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Sindaci.

Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri Nazionali Onorari.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di convocare alle sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario Generale dell'Istituto interviene alle sedute del Consiglio Nazionale, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato.

Art.18

Il Consiglio Nazionale ha la direzione dell'Istituto ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto stesso secondo le direttive e nei limiti fissati dal Congresso.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

- a) la predisposizione dei Bilanci, Preventivo e Consuntivo, della Sede Centrale;
- b) l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo dopo il parere del Collegio dei Sindaci;
- c) la predisposizione o modificazione del Regolamento applicativo;
- d) la ratifica degli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente dell'Istituto sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- e) la nomina dei Soci d'Onore e dei Soci Benemeriti;
- f) la determinazione della misura e delle modalità di pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi.
- g) le deliberazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di beni immobili e l'accettazione di lasciti o donazioni;
- h) la formulazione dell'Ordine del Giorno del Congresso Nazionale;
- i) l'approvazione delle relazioni finanziaria e morale che saranno presentate al Congresso Nazionale;
- j) la nomina a Presidente Onorario del Presidente nazionale cessato dalla carica;
- k) la nomina di Vice Presidenti Nazionali e di Consiglieri Nazionali Onorari;
- l) la nomina del Segretario Generale su proposta del Presidente nazionale
- m) la vigilanza sull'andamento contabile ed amministrativo degli organi periferici, adottando i provvedimenti del caso;
- n) le decisioni su divergenze sorte tra le Federazioni o tra Federazioni, Sezioni e Gruppi facenti parte delle stesse;
- o) l'ordinamento degli Uffici della Sede Centrale, sentito il parere del Segretario Generale, la nomina o il licenziamento degli impiegati della medesima e delibera sul loro trattamento economico e disciplinare;
- p) l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- q) la decisione inappellabile in merito ai ricorsi relativi alla mancata ammissione dei Soci da parte dei Consigli Direttivi delle Federazioni Provinciali;
- r) la nomina dei Commissari Straordinari, su proposta del Presidente Nazionale, in quelle Federazioni, Sezioni o Gruppi per i quali tale provvedimento sia reso indispensabile dalla mancanza o da carenze degli organi periferici;
- s) l'approvazione della relazione morale del Presidente in occasione del Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo. Il Consiglio Nazionale ha, altresì, competenza esclusiva a fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di cinque componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

Presidente.

Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente dell'Istituto lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo.

La convocazione avviene, salvo casi d'urgenza, con un preavviso di almeno sette giorni. La relativa comunicazione deve contenere l'Ordine del Giorno dei lavori.

E' in facoltà dei singoli Consiglieri proporre al Presidente Nazionale altri argomenti di discussione non appena ricevuto l'avviso di convocazione.

In caso di decisioni urgenti, il Consiglio Nazionale si può esprimere in via epistolare o telematica.

Art. 19

Il Consiglio può annullare, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici che risultino contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto Sociale, al Regolamento applicativo ed alle direttive del Congresso Nazionale.

Nel corso dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni predette il Consiglio, ove concorrano gravi ed urgenti motivi, può ordinare la sospensiva dell'esecuzione.

Capo VI

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 20

Il Presidente Nazionale:

- rappresenta legalmente l'Istituto;
- convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
- nomina, tra i Consiglieri Nazionali eletti, il Vice Presidente Nazionale;
- propone al Consiglio Nazionale il nominativo della persona cui affidare l'incarico di Segretario Generale;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e, avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale, cura l'esecuzione delle direttive e deliberazioni assunte;
- provvede all'amministrazione della Sede Centrale;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità del Bilancio;
- può delegare al Vice Presidente l'adempimento di parte delle sue attribuzioni ed al Segretario Generale l'adempimento di funzioni amministrative e di rappresentanza;
- può delegare ai Consiglieri Nazionali la supervisione delle Federazioni del Nord, Centro, Sud Italia e delle Isole;
- può intervenire, ma senza voto deliberativo, alle riunioni ed assemblee delle Federazioni Provinciali, ovvero farsi rappresentare dal Vice Presidente Nazionale o da un componente del Consiglio Nazionale;
- può autorizzare in deroga, sussistendone i presupposti, i Soci Sostenitori a concorrere alle cariche elettive centrali che fossero loro precluse e dichiarare eleggibili i Soci la cui anzianità di iscrizione all'Istituto fosse inferiore ad un anno;
- può adottare, in casi di estrema urgenza che non rendano possibile la convocazione del Consiglio Nazionale, provvedimenti di competenza del

Consiglio stesso, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione. Tale facoltà viene esercitata in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti;

- effettua la riscossione di mandati e operazioni bancarie in nome dell'Istituto e può, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, adire l'Autorità Giudiziaria e stare in giudizio nell'interesse dell'Istituto stesso.

Art.21

Il Vice Presidente Nazionale:

- coadiuva il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni;
- può assumere compiti ispettivi su mandato del Presidente Nazionale;
- assume di diritto le funzioni di Presidente Nazionale in caso di "vacanza" della carica per dimissioni o per altra causa di carattere non temporaneo, fino alla convocazione del Congresso Nazionale, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla decadenza.

Nel caso di impossibilità anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere Nazionale anagraficamente più anziano.

Art.22

Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica a qualunque livello.

Capo VII

DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art.23

Il Collegio dei Sindaci:

- è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale;
- nomina il proprio Presidente tra i membri effettivi;
- dura in carica quattro anni,
- ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Sede Nazionale dell'Istituto. I suoi componenti possono perciò, collegialmente e anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e verificare lo stato della Cassa della Sede Centrale;
- presenta al Consiglio Nazionale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo della Sede Nazionale, sottoposto per l'approvazione al Consiglio medesimo;
- esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo della Sede Nazionale che dovrà anch'esso essere approvato dal Consiglio Nazionale, nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso

Art.24

Il Presidente del Collegio dei Sindaci predispose la relazione finanziaria in occasione del Congresso Nazionale.

La carica di Membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello nazionale.

Capo VIII

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.25

Il Collegio dei Probiviri:

- è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale;
- nomina il proprio Presidente tra i membri effettivi;
- dura in carica quattro anni;
- esprime parere su tutte le controversie che il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale ritengono di sottoporgli per la definizione di vertenze associative e per questioni concernenti la disciplina ed il comportamento dei Soci;
- delibera, in sede di appello, sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Nazionale, comunicando la propria decisione alla Presidenza Nazionale entro 120 giorni dalla richiesta.

Art.26

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Nel caso in cui uno dei membri effettivi sia direttamente coinvolto alla controversia o alla sanzione disciplinare in esame, sarà sostituito da uno dei membri supplenti.

Capo IX

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art.27

Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata in carico del Consiglio Nazionale, e cessa dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio che lo ha nominato salvo l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

Il Segretario Generale, per l'accettazione della carica e l'esercizio delle eventuali funzioni di rappresentanza attribuitegli dal Presidente Nazionale, deve assicurare una stabile residenza a Roma o nei comuni vicini.

Oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto, egli:

- a. amministra i beni della Presidenza Nazionale;
- b. provvede alle varie incombenze amministrative;
- c. esercita funzioni di coordinamento tra la Presidenza Nazionale e le Federazioni Provinciali;
- d. prende parte alle riunioni del Consiglio Nazionale curandone la redazione dei verbali;
- e. compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che il Presidente nazionale, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, presenta al Consiglio

- Nazionale entro il mese di maggio di ciascun anno;
- f. svolge le funzioni di Segretario in occasione del Congresso Nazionale;
 - g. coordina gli Uffici della Sede Nazionale fornendo pareri al Consiglio Nazionale in merito all'ordinamento degli Uffici medesimi e la gestione del personale ivi operante;
 - h. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento sotto le direttive del Presidente;
 - i. si può avvalere di un collaboratore, approvato dal Presidente Nazionale, quale Vice Segretario Generale con compiti organizzativi;
 - j. svolge, in assenza del Presidente o del Vice Presidente Nazionale, funzioni di rappresentanza dell'Istituto nella Capitale ed intrattiene rapporti con le Istituzioni tenendo costantemente aggiornati il Consiglio in ordine agli stessi.

Capo X

DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

Art.28

La Federazione Provinciale ha sede nel Capoluogo o nel territorio della rispettiva Provincia ed è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque Consiglieri, e può essere integrato da altri Consiglieri in rapporto al numero dei Soci della Federazione (1 ogni 50).

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Federazione sono eletti direttamente dai tutti i Soci appartenenti alla Federazione ed alle eventuali Sezioni e Gruppi presenti nel territorio provinciale ed in regola con gli obblighi sociali.

Ogni Socio può disporre al massimo di due deleghe. L'elezione può avvenire anche in forma epistolare, in questo caso le schede dovranno pervenire alla Federazione 7 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Possono essere presentate liste indicative da:

- Consiglio Direttivo uscente;
- Gruppi di Soci costituiti da almeno un decimo del totale degli iscritti.

Il Presidente nomina tra i Consiglieri eletti il Vice Presidente ed il segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- dura in carica quattro anni;
- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario ed opportuno o quando lo richiedono almeno i due terzi dei suoi componenti. Le Federazioni Provinciali dovranno adoperarsi affinché il quadriennio di durata in carica dei propri organi sia coincidente con quello di durata degli organi dell'Istituto.

Qualora, il numero di Soci presenti nel territorio provinciale fosse così ristretto da non consentire la costituzione di un Consiglio Direttivo il Consiglio Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di favorire la costituzione della Federazione.

Art.29

Le Federazioni possono comprendere e collegare tra di loro le Sezioni, i Gruppi

ed i Comitati delle Dame eventualmente presenti nel territorio di propria competenza.

I compiti della Federazione Provinciale sono di:

- vigilare e tutelare, ove presenti, le Sezioni, i Gruppi e i Comitati delle Dame;
- estendere l'iscrizione fra i decorati ed i cittadini della Provincia sostenendo la costituzione di nuove Sezioni, Gruppi e Comitati delle Dame;
- sviluppare quelle proposte ed iniziative locali che tendono ad unire ed affratellare i Soci alla educazione patriottica dei giovani;
- organizzare, favorire e prendere parte ad iniziative atte ad elevare il prestigio dell'Istituto e del segno del valore, segnalando alla Presidenza Nazionale quelle che rivestono un carattere di particolare importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva competenza territoriale.

Capo XI

DELLE SEZIONI

Art.30

Le Federazioni Provinciali favoriscono la costituzioni di Sezioni in quelle sedi ove sia presente un numero di almeno venti Soci.

La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre Consiglieri, e può essere integrato da altri Consiglieri in rapporto al numero dei Soci della Sezione (1 ogni 50).

Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente da tutti i Soci appartenenti alla Sezione ed in regola con gli obblighi sociali, secondo le modalità previste nell'art. 28 per il Consiglio Direttivo di Federazione.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel suo seno il Presidente - rappresentante legale - il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;
- dura in carica quattro anni;
- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario ed opportuno o quando lo richiedono almeno i due terzi dei suoi componenti.

La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell'Istituto sotto la vigilanza della Federazione Provinciale.

Il Presidente della Sezione in caso di assenza, impedimento o altro motivo grave è sostituito dal Vice Presidente.

Capo XII

DEI GRUPPI E DEI COMITATI DELLE DAME

Art.31

Le Federazioni Provinciali sostengono la costituzione di Gruppi in quelle sedi ove sia presente un numero di almeno cinque Soci.

Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo e da un Vice Capo Gruppo, con funzioni di Segretario Tesoriere, che rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti.

L'elezione avviene con modalità analoghe a quelle previste per le Federazioni

Provinciali.

Il Gruppo amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell'Istituto sotto la vigilanza della Federazione Provinciale.

Il Capo Gruppo ha la rappresentanza del Gruppo stesso in caso di assenza o di impedimento o altro motivo grave è sostituito dal Vice Capo Gruppo.

Art.32

Le Federazioni Provinciali sostengono la costituzione di Comitati delle Dame nelle località dove siano presenti almeno cinque Socie o congiunte di Soci le quali, condividendo gli ideali patriottici che costituiscono la ragion d'essere dell'Istituto, hanno la possibilità di concorrere efficacemente alla diffusione dei suoi valori.

I Comitati delle Dame sono rette con le stesse modalità dei Gruppi.

Capo XIII

DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI E DEI MEZZI DI ESERCIZIO

Art.33

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e dagli inventari.

L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne variata la destinazione se non per decisione del Consiglio Nazionale.

I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali e dall'importo per la concessione dell'Emblema Araldico, sono destinati al funzionamento del Sodalizio.

Sono destinati, invece, ad incrementare il fondo patrimoniale le donazioni, i lasciti, nonché quella parte delle entrate che il Consiglio Nazionale deciderà stanziare annualmente in rapporto alla situazione finanziaria dell'Istituto.

Durante la vita dell'Istituto non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Capo XIV

DELLO SCIoglimento E DELLA DEVOLUZIONE

Art.34

Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato dal Congresso Nazionale, convocato in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti dei delegati costituenti almeno i tre quarti della forza sociale dell'Istituto. Analoga maggioranza è necessaria per la richiesta di convocazione del Congresso Nazionale, aventi per oggetto lo

scioglimento dell'Istituto, da parte delle Federazioni Provinciali.

Il Congresso, all'atto di scioglimento dell'Istituto, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione e le modalità di liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori (scegliendo preferibilmente fra i Soci dell'Istituto) determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.35

Tutte le cariche in seno agli Organi Centrali e Periferici dell'Istituto non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa.

Art.36

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, avviene:

- per dimissioni, dopo l'accettazione delle stesse;
- per sospensione dalla qualità di Socio;
- per perdita della qualità di Socio.

Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalle rispettive cariche i componenti del Consiglio Nazionale e dei Consigli delle Federazioni, che senza giustificato motivo non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi cui appartengono.

Tutte le cariche hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio anche nei casi di subentri o nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi.

Art.37

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.38

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti ed al Regolamento applicativo dell'Istituto.

Art.39

Le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Il Congresso, in sede di approvazione delle modifiche statutarie, può deliberare che le stesse siano immediatamente considerate in vigore con efficacia limitata ai soli rapporti interni all'Istituto.

Tale delibera dovrà essere espressamente evidenziata nel verbale notarile.